



COMUNE DI TRENTO



Numero di protocollo associato al documento  
come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20).  
Data di registrazione inclusa nella segnatura  
di protocollo.

**CAPITOLATO SPECIALE**

**L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOTTO SOGLIA COMUNITARIA DEL SERVIZIO  
DI RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE DEL COMUNE DI TRENTO SECONDO LA  
NORMA UNI EN ISO 45001:2023 PER L’ANNO 2025 E VERIFICHE DI  
SORVEGLIANZA PER I DUE ANNI SUCCESSIVI 2026 e 2027.**

**- PARTE TECNICA E PARTE AMMINISTRATIVA-**

**Servizio Risorse Umane – Servizio Progetto Sicurezza Lavoratori**

Torre Mirana – via Belenzani, 3 | 38122 Trento  
tel. 0461 884658 | fax 0461 884210  
gestione.sicurezza@comune.trento.it  
gestionesicurezza@pec.comune.trento.it  
Orario di apertura al pubblico: possibile su appuntamento



## Indice generale

|   |    |
|---|----|
| PREMESSE.....   | 3  |
| Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto.....   | 5  |
| Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività.....              | 5  |
| Art. 3 – Obblighi a carico dell'Operatore economico.....  | 6  |
| Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante.....                                       | 7  |
| Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi.....                          | 8  |
| Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto.....   | 9  |
| Art. 7 – Durata del contratto.....  | 9  |
| Art. 8 – Importo del contratto.....   | 9  |
| Art. 8 bis – Revisione dei prezzi.....  | 10 |
| Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto.....   | 10 |
| Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto.....  | 11 |
| Art. 10 bis – Anticipazione del prezzo.....   | 11 |
| Art. 10 ter – Esecuzione del contratto.....   | 11 |
| Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto.....  | 11 |
| Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità.....                            | 11 |
| Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso.....                                | 11 |
| Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto.....  | 13 |
| Art. 15 – Vicende soggettive dell'Operatore economico.....                                      | 13 |
| Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto..... | 13 |
| Art. 17 – Subappalto.....   | 14 |
| Art. 18 – Tutela dei lavoratori.....  | 14 |
| Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto.....  | 14 |
| Art. 20 – Sicurezza.....  | 15 |
| Art. 21 – Elezione di domicilio dell'Operatore economico.....                                   | 15 |
| Art. 22 – Trattamento dei dati personali.....   | 15 |
| Art. 23 – Garanzia definitiva.....  | 16 |
| Art. 25 – Penali.....   | 16 |
| Art. 26 – Risoluzione del contratto.....  | 17 |
| Art. 27 – Recesso.....  | 18 |
| Art. 28 – Definizione delle controversie.....   | 18 |
| Art. 29 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.....                       | 18 |
| Art. 30 – Obblighi in materia di legalità.....  | 19 |
| Art. 31 – Spese contrattuali.....   | 20 |
| Art. 32 – Disposizioni anticorruzione.....  | 20 |
| Art. 33 – Norma di chiusura.....  | 20 |



## PREMESSE

Il Comune di Trento ha come obiettivo strategico a decorrere dal triennio 2004-2006 la progettazione di un Sistema di Gestione della Sicurezza conforme alla norma volontaria OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series) con l'obiettivo di realizzare un **Sistema di Gestione** della Sicurezza certificato **di tutti i servizi comunali**. Tale obiettivo ambizioso è stato raggiunto nel settembre 2007 e mantenuto nel tempo.

Nel 2021 è stato attuato il processo di migrazione del proprio Sistema di Gestione alla nuova norma internazionale UNI ISO 45001:2018, recepita livello europeo con la UNI EN ISO 45001:2023, rilevando conseguentemente la necessità anche per il triennio giugno 2022 - giugno 2025 la verifica di conformità allo standard (emissione di certificato e visite di mantenimento) ad un Organismo accreditato (audit di parte terza).

La vigente certificazione è in scadenza il 13/06/2025.

Al fine di garantire la continuità della certificazione allo standard dell'attuale Sistema di Gestione anche per il triennio successivo (2025-2027), il Servizio Risorse Umane – Progetto Sicurezza Lavoratori intende esperire una procedura al fine di individuare l'operatore economico a cui affidare in appalto il servizio di riesame globale del sistema (rinnovo certificazione per l'anno 2025 e mantenimento anno 2026 e 2027).

In tema di Sistema di Gestione della Sicurezza la politica dell'Amministrazione **è ed è stata** sempre in questi anni quella di voler far esprimere nell'ambito di tutti i propri servizi di merito gli obiettivi **appropriati** globali di sicurezza e di salute, oltre ad un impegno alla prevenzione e al miglioramento continuo delle prestazioni relative a sicurezza e salute.

La complessità e l'eterogeneità dei compiti di un'amministrazione comunale si riflettono anche sulle tipologie di lavoratori impiegati, con differenti gradi di mansioni e diversi livelli di esposizioni a rischi presenti nel luogo di lavoro. In questo senso rivestono una fetta importante, per la nostra amministrazione, ai fini della prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, le seguenti figure:

- gli operatori della Polizia Municipale;
- i fossori-necrofori;
- i cuochi, aiuto cuochi e personale ausiliario di cucina;
- gli addetti alla manutenzione del verde;
- gli addetti alla manutenzione strade;
- altre figure operaie (tra cui muratori, fabbri, falegnami, addetti squadra arredi, lattonieri, meccanici, elettricisti e addetti alla stamperia).
- personale supplente” che opera nei servizi dell'infanzia e istruzione.



Gli obiettivi di qualità che l'Amministrazione comunale intende raggiungere con l'attuazione e il mantenimento del S.G.S.S.L. attraverso una gestione sistemica si possono così riassumere:

- gestione del rischio per mezzo di processi di identificazione, valutazione e controllo;
- pianificazione degli interventi di miglioramento per mezzo di obiettivi e traguardi;
- rispetto dei requisiti di sicurezza negli ambienti di lavoro e della normativa sulla sicurezza in generale;
- riduzione delle potenziali cause d'infortunio;
- coinvolgimento del personale attraverso adeguata comunicazione soprattutto per accrescere
- la consapevolezza del proprio ruolo e l'impegno per la consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori;
- prevenzione di lesioni e malattie professionali;
- analisi del contesto organizzativo e delle parti interessate al fine di individuare idonee azioni per affrontare rischi ed opportunità.

Per l'esecuzione delle prestazioni previste nel presente capitolato, in particolare per l'attuazione dell'art. 2, vengono dettagliati **nell'Allegato A – elenco sedi** con i dati dell'organizzazione comunale al 15.01.2025, riepilogando per singola sede comunale le attività svolte e il numero dipendenti ivi impiegati, al fine anche di individuare il possibile campione significativo di Servizi comunali oggetto di *audit*.

Si precisa inoltre che, data l'importanza della certificazione in materia di sicurezza e il valore non meramente formale che il comune di Trento ha sempre attribuito alla stessa, avendo potuto valutare negli anni **che la certificazione aiuta e stimola l'ente e i relativi servizi a mantenere un grado di attenzione sempre elevato e concreto su questo importantissimo aspetto.**

Nella catena di certificazione il ruolo di controllo e vigilanza che viene svolto dall'ente certificatore è di fondamentale importanza. Per tale motivo l'accreditamento dell'ente certificatore presso un ente di accreditamento vigilato a sua volta da organismi ministeriali può garantire all'Amministrazione a priori che l'organismo di certificazione, ispezione e verifica, abbia i requisiti richiesti dalle norme per svolgere le attività di valutazione della conformità, **garantendo il mantenimento di standard elevati acquisiti con impegno e fatica in quasi 15 anni di certificazione.** Sulla base di tali presupposti è opportuno che l'operatore economico affidatario del servizio, all'esito della procedura, risulti accreditato per tutto il periodo contrattuale presso l'ente unico di accreditamento italiano che opera sotto la vigilanza governativa ACCREDIA.



**Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto**

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di rinnovo della certificazione del Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza dei Lavoratori del Comune di Trento (settore IAF 36) secondo la norma UNI EN ISO 45001:2023 per l'anno 2025 e di sorveglianza per i due anni successivi (2026 e 2027).

2. Nell'esecuzione del servizio, l'affidataria, si attiene alle previsioni delle seguenti normative:

- UNI ISO 45001:2018
- IAF MD 21:2018
- IAF MD 22:2018
- ISO IEC TS 17021-10:2018

3. L'appalto non è suddiviso in lotti.

4. Nel presente capitolato tutte le volte che viene citato l'ente certificatore quale soggetto destinatario delle prestazioni contrattuali, il riferimento va inteso sempre all'operatore economico aggiudicatario/affidatario del servizio.

5. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente capitolato e rappresentano gli obiettivi di qualità attesi che l'amministrazione comunale intende raggiungere con il rinnovo e mantenimento della Certificazione del proprio Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza dei Lavoratori.

**Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività**

1. Il servizio di *audit* collegato al rinnovo della certificazione e alle verifiche di sorveglianza (mantenimento) hanno esecuzione presso le sedi dell'amministrazione comunale **individuate nell'allegato A**.

La predisposizione della documentazione amministrativa inerente l'espletamento del servizio può avvenire anche presso le sedi dell'operatore economico.

2. Il servizio di cui all'art. 1 comprende le seguenti tipologie di prestazioni:

- **RINNOVO CERTIFICAZIONE**: il rinnovo comprende tutte le attività necessarie ai fini del rilascio del rinnovo della certificazione del sistema di gestione per la salute e la sicurezza dei lavoratori del Comune di Trento (settore IAF 36) secondo la norma UNI EN ISO 45001:2023.

Nell'ambito di tali attività l'affidataria effettua gli *audit* necessari e a tale scopo il Progetto Sicurezza Lavoratori – Comune di Trento garantisce il pieno supporto.

L'affidataria è tenuta a condurre in autonomia tutte le fasi propedeutiche al rilascio della certificazione definito dalla normativa vigente di riferimento.

- **ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA**: comprende lo svolgimento delle verifiche periodiche di sorveglianza ai fini del mantenimento della certificazione.



Al termine di ogni verifica annuale (di rinnovo e sorveglianza) dovrà essere redatto apposito rapporto di audit da rilasciare al Servizio Risorse Umane – Progetto Sicurezza Lavoratori.

- **VISITA SUPPLETIVA:** durante il periodo contrattuale l'affidataria, per motivate ragioni, da condividere con il RUP e con l'RSPP del Comune di Trento, può effettuare una visita suppletiva all'anno (una per il 2025, una per il 2026 e una per il 2027).

Per tutte le attività indicate nel presente comma l'ente certificatore garantisce flessibilità nell'organizzazione delle attività in funzione delle dell'impatto che tali attività possano avere sull'andamento dei servizi, concordando i tempi e le modalità di accesso direttamente con il Progetto Sicurezza Lavoratori.

3. Le attività di cui al punto 2 dovranno essere espletate nel rispetto delle regole previste da Accredia.

4. Le attività connesse al **RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE** dovranno essere svolte obbligatoriamente nel periodo **aprile-maggio 2025** ed ultimarsi entro e non oltre il 31.05.2025, concordando in anticipo con lo staff del Progetto Sicurezza Lavoratori le date degli audit con un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi.

Il certificato di rinnovo dovrà essere rilasciato entro il 31.05.2025 e in ogni caso senza soluzioni di continuità con la vigente certificazione in scadenza il 13.06.2025.

5. Gli audit di sorveglianza dovranno essere eseguiti rispettivamente:

- a) per l'anno 2026, entro il 31.12.2026;
- b) per l'anno 2027, entro il 31.12.2027.

6. Le date degli audit di cui ai commi 4 e 5 andranno previamente concordate con lo staff del Progetto Sicurezza Lavoratori del Comune di Trento.

7. L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente capitolato, parte amministrativa e parte tecnica, e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara (inclusi gli eventuali chiarimenti presenti durante la procedura di gara).

### **Art. 3 – Obblighi a carico dell'Operatore economico**

1. L'Operatore economico, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 6.

2. La stipulazione del contratto da parte dell'Operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che



attengono all'esecuzione del servizio.

3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'Operatore economico equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

4. In particolare, l'Operatore economico si impegna:

- ad eseguire l'incarico come definito all'art. 2 secondo le modalità richieste con diligenza e professionalità;
- **a mantenere per l'intera durata contrattuale l'accreditamento rilasciato da ACCREDIA (Ente Italiano di accreditamento) nel settore "36 Pubblica amministrazione", con riferimento ai Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro;**
- mettere a disposizione, per l'espletamento del servizio di cui al presente Capitolato, **personale qualificato ed idoneo per le finalità di cui all'art. 2, nel rispetto delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.**
- garantire che il personale incaricato di espletare le prestazioni contrattuali mantenga durante l'espletamento del servizio un comportamento corretto ed educato, improntato alla collaborazione e alla riservatezza dei dati che potrebbe venire a conoscenza;
- per sé e i suoi dipendenti, collaboratori e subfornitori, a mantenere la massima riservatezza su dati e informazioni attinenti all'attività svolta dal Comune di Trento ai suoi beni, al suo personale ed agli utenti, di cui dovesse venire a conoscenza nell'esecuzione del servizio.
- ad eseguire l'accesso luoghi di lavoro di cui all'allegato A nel rispetto delle modalità concordate con lo staff del Progetto Sicurezza Lavoratori;
- a fornire un referente del servizio ed i suoi recapiti (telefonici, email) entro la data di avvio del servizio;
- tramite il referente ad essere reperibile nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì per tutto il periodo contrattuale negli orari di ufficio 09:00-12:00 / 14:00-17:00).

#### **Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante**

1. Il Comune di Trento si impegna a fornire all'ente di certificazione la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti, i documenti, le informazioni e le infrastrutture necessarie al completo e puntuale svolgimento dell'attività nel rispetto della normativa sulla privacy.

#### **Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi**

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

a) la [legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2](#) "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26



*febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;*

b) il [D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36](#) “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche ed integrazioni;

c) il [D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81](#) “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

d) la [legge 13 agosto 2010, n. 136](#) “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;

e) il [D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159](#) “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

f) la [legge 6 novembre 2012, n. 190](#) “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

g) il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;

h) le norme del codice civile.

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile e in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

2 bis. In caso di contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni contenute nei documenti contrattuali e in quelli di gara, prevalgono quelle inserite nel bando o nell'avviso di gara.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiscono alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni -



legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

4. Ove ricorra la necessità di interpretare clausole contrattuali si opera avendo riguardo alle finalità e ai risultati perseguiti con l'iniziativa contrattuale, considerando altresì l'applicazione dei principi previsti dal D. Lgs. n. 36/2023.

#### **Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto**

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- a.1) il Capitolato speciale d'appalto, parte amministrativa e parte tecnica, con relativi allegati
- a.2) l'offerta economica dell'Operatore economico;
- a.3) la nomina a responsabile del trattamento dei dati;
- a.4) altri eventuali allegati;
- a.5) la Richiesta di Preventivo

2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

#### **Art. 7 – Durata del contratto**

1. Il servizio decorre dalla data di stipula del contratto e avrà durata fino al 31.12.2027.

2. Intervenuta l'aggiudicazione, valida ed efficace, la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto per motivate ragioni ai sensi dell'art. 50, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023; è sempre possibile l'esecuzione d'urgenza nei casi previsti dal comma 9 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023; nel caso di mancata stipulazione l'Operatore economico ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

3. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, la durata della prestazione, decorre dalla data di avvio del servizio e quindi anche la scadenza del contratto risulta parimenti anticipata.

#### **Art. 8 – Importo del contratto**

1. L'importo dell'appalto sarà determinato dalla proposta presentata dall'affidatario (offerta economica) e non potrà essere superiore al valore massimo dell'appalto stimato dalla stazione appaltante (tetto massimo di spesa per il contratto Euro 13.000,00 + oneri interferenziali non soggetti a ribasso pari a zero) **pari ad euro 13.000,00 IVA esclusa, come da Allegato B – perizia di spesa**. Gli importi indicati per ogni tipologia di attività nel modulo dell'offerta economica (modulo preventivo) da parte dell'affidataria costituiscono i prezzi contrattuali.

2. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto e dei suoi allegati si intende offerto dall'Operatore economico in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio e comprende ogni onere derivante dall'esecuzione a regola d'arte di tutte le prestazioni comprese



nell'appalto e a questo correlate.

3. Le condizioni economiche di aggiudicazione rimangono ferme per la durata del contratto senza che le parti abbiano nulla di ulteriore da pretendere per qualsiasi ragione o titolo.
4. Il prezzo del servizio comprende i rimborsi chilometrici e le spese di viaggio, di vitto e alloggio dei certificatori durante tutto il periodo contrattuale.

#### **Art. 8 bis – Revisione dei prezzi**

1. Conformemente alle previsioni dell'art. 60 del DLgs 36/2023, compatibilmente con la natura oggetto del contratto, è previsto il meccanismo di revisione dei prezzi alle condizioni di seguito indicate.
2. Le condizioni economiche di aggiudicazione rimangono ferme per il primo anno di durata del contratto senza che le parti abbiano nulla di ulteriore da pretendere per qualsiasi ragione o titolo.
3. A partire dal secondo anno di contratto viene riconosciuto l'aggiornamento annuale dei prezzi contrattuali, a valere sulle dalla data di decorrenza delle annualità successive al primo anno contrattuale, previa adozione dei necessari provvedimenti.
4. La revisione prezzi si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.
5. Ai fini della determinazione della variazione dei prezzi contrattuali, si utilizza l'indice dei prezzi alla produzione dei servizi, pertinente all'attività oggetto dell'appalto (CPV 79132000-8 – servizi di certificazione). Ai fini dell'applicazione della revisione in parola previa notifica a mezzo PEC all'Appaltatore, si utilizzerà la variazione percentuale del suddetto indice che ricade nel mese di decorrenza del contratto, rispetto allo stesso dell'anno precedente.
6. Rimane fermo quanto previsto dall'art. 120, comma 8 del D. Lgs 36/2023.
7. Per quanto non previsto si applica l'art. 60 del D.lgs. 36/2023,

#### **Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto**

1. Il responsabile del progetto (RUP) è il Dirigente pro tempore del Servizio Risorse Umane del Comune di Trento.
2. Il Rup, nei limiti delle proprie competenze professionali e di quanto previsto dalla vigente normativa, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto.

#### **Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto**

1. Il RUP dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'Operatore economico tutte le istruzioni e direttive necessarie secondo quanto previsto dal Capo II



dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. L'Operatore economico è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.
3. Qualora l'Operatore economico non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'Operatore economico.

**Art. 10 bis – Anticipazione del prezzo**

1. Ai sensi dell'art. 33 del Capo II dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023 si dà atto che l'oggetto dell'appalto rientra nelle fattispecie escluse e pertanto non è possibile l'anticipazione del prezzo.

**Art. 10 ter – Esecuzione del contratto**

1. Per la disciplina dell'esecuzione del contratto si dà atto dell'applicazione della Capo II dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

**Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto**

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023.

**Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità**

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

**Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso**

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'Operatore economico al termine dell'attività prevista annualmente, come di seguito:
  - le prestazioni contrattuali richieste per l'anno 2025 saranno oggetto di pagamento successivamente al loro svolgimento, tenuto conto dei commi successivi, applicando i prezzi delle attività previste per tale anno nel modulo dell'offerta economica presentata dall'ente certificatore;
  - le prestazioni contrattuali richieste per l'anno 2026 saranno oggetto di pagamento successivamente al loro svolgimento, tenuto conto dei commi successivi, applicando i prezzi delle attività previste per tale anno nel modulo dell'offerta economica presentata dall'ente certificatore;
  - le prestazioni contrattuali richieste per l'anno 2027 saranno oggetto di pagamento successivamente al loro svolgimento, tenuto conto dei commi successivi, applicando i prezzi delle attività previste per tale anno nel modulo dell'offerta economica presentata dall'ente certificatore;
2. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità delle prestazioni contrattuali secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.



3. La verifica di conformità in corso di esecuzione avviene entro 30 (trenta) giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte dell'Appaltatore. In caso di rilevazione di "non conformità" nello svolgimento del servizio, il pagamento sarà sospeso fino alla regolarizzazione di quanto contestato, senza diritto per l'Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
4. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dall'esito positivo della verifica di conformità in corso di esecuzione, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa contestualmente.
5. Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente alla verifica di conformità in corso di esecuzione con esito positivo, il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale.
6. In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'Operatore economico o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
7. In ogni caso, in conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione emesso o confermato dal RUP, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
8. In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 6, il responsabile del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Operatore economico, a provvedere entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Operatore economico.
9. La stazione appaltante procede, ai sensi dell'art. 125, comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023, al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite successivamente all'emissione del Certificato di regolare esecuzione emesso o confermato dal RUP, attestante la regolare esecuzione.
10. Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione emesso o confermato dal RUP il pagamento sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale.
11. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.



12. L'invio della fattura elettronica deve avvenire esclusivamente tramite il sistema informatico gestito dall'Agenzia delle Entrate (Sistema di Interscambio – SDI) e la trasmissione è vincolata alla presenza del Codice Univoco dell'Ufficio destinatario della fattura riportato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).

Nella fattura elettronica devono essere inseriti, tra l'altro:

- a) il codice CIG (codice identificativo di gara);
- b) gli estremi della determina di affidamento;
- c) il Codice Univoco Ufficio: L618JN

#### **Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto**

1. La stazione appaltante ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'Operatore economico, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Operatore economico è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 25.
3. La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

#### **Art. 15 – Vicende soggettive dell'Operatore economico**

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'Operatore economico, di cui agli articoli 120, comma 2, lett.d), n. 2) e 124 del D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge. La modificazione in parola non altera la struttura del contratto.
2. Trovano applicazione i commi 17 e 18 dell'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023.

#### **Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto**

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), n. 2) del D.Lgs. n. 36/2023.
2. Ai sensi dell'art. 120, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, in conformità all'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque)



giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'Operatore economico di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

#### **Art. 17 – Subappalto**

1. Non è ammesso il subappalto per le motivazioni esposte al comma successivo.
2. In ragione della natura particolare delle prestazioni oggetto del presente appalto si ritiene che il soggetto individuato all'esito della procedura di affidamento debba necessariamente occuparsi di tutte le fasi necessarie al rilascio del rinnovo certificazione e al suo mantenimento, a garanzia dell'unitarietà delle prestazioni e della qualità del risultato. Per tale motivo è fatto divieto all'aggiudicatario il ricorso al subappalto.

#### **Art. 18 – Tutela dei lavoratori**

1. L'Operatore economico è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

#### **Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto**

1. L'Operatore economico deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai rispettivi contratti collettivi di lavoro.
2. L'Operatore economico deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto; e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l'Operatore economico non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.

#### **Art. 20 – Sicurezza**

1. L'Operatore economico si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in



materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

#### **Art. 21 – Elezione di domicilio dell'Operatore economico**

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso il domicilio digitale (PEC) o in alternativa presso la sede legale dell'Operatore economico privilegiando gli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005) e fermo restando la possibilità di utilizzare mezzi di comunicazione in forma analogica in caso di mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi di comunicazione digitale.

#### **Art. 22 – Trattamento dei dati personali**

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è il Comune di Trento, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (d'ora in avanti, per brevità, il "regolamento") e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.

2. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'Operatore economico viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti della stazione appaltante, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte dell'Operatore economico, deve avvenire esclusivamente in ragione dell'appalto affidato. Pertanto, con la stipula del contratto di appalto, l'Operatore economico, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, secondo l'allegato "Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati" al presente capitolato speciale d'appalto, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considera revocata a completamento dell'incarico.

3. Poiché prima del trattamento dei dati è necessario nominare il relativo Responsabile, in caso di consegna anticipata del servizio, l'atto di nomina deve essere trasmesso dalla stazione appaltante all'Operatore economico prima della sottoscrizione del verbale di consegna.

#### **Art. 23 – Garanzia definitiva**

1. L'affidataria ai fini della stipula del contratto è esonerata dalla prestazione della garanzia definitiva in quanto l'accreditamento ad Accredia, come specificato nelle premesse, assicura che l'operatore economico affidatario abbia comprovata solidità nel settore e livelli di



responsabilità tali da garantire la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.

**Art. 24 – Obblighi assicurativi**

1. Sono a carico esclusivo dell'Operatore economico tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'Operatore economico stesso, di terzi o della stazione appaltante.
2. In relazione a quanto sopra, l'Operatore economico si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.
3. L'Operatore economico viene ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

**Art. 25 – Penali**

1. Nel caso in cui si riscontrino eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il servizio e/o di eventuali inadempienze che ne pregiudichino il corretto e puntuale svolgimento, il Comune di Trento può applicare penali, del valore massimo ciascuna di Euro 1.000,00 (mille/00) commisurate alla gravità e/o alla frequenza degli inadempimenti e/o del disservizio arrecato. Rimane ferma la responsabilità dell'Appaltatore per ulteriori danni che il Comune di Trento avesse a subire a causa dell'inadempimento stesso.  
1bis. In caso di ritardo nell'espletamento delle prestazioni di cui al presente capitolato che prevedono il rispetto di un termine, è applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno
2. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'Appaltatore ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro il termine di 7 (sette) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
3. Nel caso in cui l'Operatore economico non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'Operatore economico in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali.
4. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell'importo netto contrattuale, la Stazione Appaltante può procedere a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 26 del presente Capitolato, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.



#### **Art. 26 – Risoluzione del contratto**

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 nei seguenti casi:
  - a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Operatore economico nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
  - b) ingiustificata sospensione del servizio;
  - c) subappalto;
  - d) il mancato rispetto di quanto offerto;
  - e) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente capitolato;
  - f) ripetuta o grave inosservanza delle clausole contrattuali (a titolo esemplificativo, costituiscono gravi inosservanze: la mancata erogazione del servizio entro le tempistiche concordate; ritardi reiterati nell'esecuzione delle prestazioni richieste);
  - g) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali e assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
  - h) applicazione di penali tali da superare il limite del 10% dell'importo contrattuale;
  - i) il venire meno dei requisiti posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
  - l) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati e alle altre condizioni stabilite;
  - m) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  - n) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
3. Non possono essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'Operatore economico.
4. La contestazione dei casi sopra elencati all'Appaltatore avviene per iscritto da parte della Stazione Appaltante, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.
5. All'esito del procedimento, la Stazione Appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'Appaltatore.
6. In aggiunta all'applicazione delle penali per l'inadempimento che ha dato origine alla risoluzione, rimane fermo il diritto della Stazione Appaltante di agire per il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti a causa della risoluzione.

#### **Art. 27 – Recesso**

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.



**Art. 28 – Definizione delle controversie**

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'Operatore economico, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. art. 211 del D.Lgs. n. 36/2023, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento

**Art. 29 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'Operatore economico, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

2. L'Operatore economico deve inserire nei contratti stipulati con privati fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge n. 136/2010:

“Art. (...) (Obblighi del subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con il Comune di Trento (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010.

II. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla Comune di Trento (...) e al Commissariato per il Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Comune di Trento (...).”

3. L'Operatore economico deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011.

4. L'Operatore economico si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

5. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'Operatore economico e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni



di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

6. Le Parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'Operatore economico comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro 7 (sette) giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'Operatore economico deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

7. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico progetto.

8. Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

#### **Art. 30 – Obblighi in materia di legalità**

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Operatore economico si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

2. L'Operatore economico inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

#### **Art. 31 – Spese contrattuali**

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri



tributari sono a carico dell'Operatore economico.  
2. L'importo dell'imposta di bollo è indicato nell'allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023.

### **Art. 32 – Disposizioni anticorruzione**

1. A norma dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Trento approvato con deliberazione della Giunta comunale 27 dicembre 2022 n. 380 - rinvenibile sul sito dell'Amministrazione comunale (<http://www.comune.trento.it>) i contenuti del predetto Codice si applicano per quanto compatibili nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione. Nel contratto è inserita la previsione espressa dell'applicazione del Codice di comportamento e una clausola di risoluzione o decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice.

2. A norma dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m., i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. In applicazione della disposizione normativa sopra citata, sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001.

### **Art. 33 – Norma di chiusura**

1. L'Operatore economico, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

**Il Dirigente (RUP)  
dott. Ravagni Alessio**

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).



Allegati parte integrante:

- ALL. A – elenco sedi
- ALL. B – perizia di spesa
- ALL. C- schema nomina trattamento dati



**Allegato A – elenco sedi**

estrazione dipendenti al 15.01.2025

| <b>PRINCIPALI SEDI DI ATTIVITA'</b>  | <b>NUMERO DIPENDENTI</b> | <b>TEMPO PIENO</b> | <b>PART -TIME</b> | <b>TIPO DI ATTIVITA'</b>  |
|--|--------------------------|--------------------|-------------------|---|
| <b>UFFICI COMUNALI DI VIA ALFIERI (PALAZZO EX ENEL)</b><br>Servizi: All'infanzia e istruzione, Sviluppo urbano, sport e sani stili di vita, Sostenibilità e Transizione ecologica, una delle sedi territoriali Servizio Welfare e coesione sociale       | 108                      | 91                 | 17                | Lavoro d'ufficio  |
| <b>ASILI NIDO (n. 9) e n. 1 SERVIZIO INTEGRATIVO in gestione diretta</b>   | 134                      | 90                 | 44                | Educatori asili nido, operatori appoggio asili nido, cuochi specializzati   |
| <b>SCUOLE D'INFANZIA (n. 22) gestione provinciale e comunale</b>   | 85                       | 63                 | 22                | Operatori appoggio, cuochi specializzati  |
| <b>Sedi territoriali del Servizio Welfare e coesione sociale (n. 2)</b>  | 26                       | 17                 | 9                 | Lavoro d'ufficio, visite a strutture private e utenti (assistenti sociali, operatori socio sanitari, operatori socio assistenziali) |
| <b>CONSULTORIO FAMILIARE VIA MALTA E N. 2 RECAPITI (Aldeno e Via Torrione n.6 - Trento)</b>  | 4                        | 2                  | 2                 | Assistente sociale  |
| <b>UFFICI COMUNALI EDIFICIO ANNONA CIVICA EX ONAIRC - P.ZZA FIERA 17</b><br>Servizi: demografici e decentramento, Avvocatura   | 82                       | 59                 | 23                | Lavoro d'ufficio  |
| <b>CIRCOSCRIZIONI (n. 12)</b>  | 15                       | 12                 | 3                 | Attività amministrativa   |
| <b>BIBLIOTECA COMUNALE "EX COLLEGIO GESUITI" Via Roma + 8 sedi distaccate</b>  | 65                       | 47                 | 18                | Attività amministrativa   |
| <b>TOP CENTER - UFFICI COMUNALI</b><br>Servizi: edilizia privata SUAP, edilizia pubblica, gestione fabbricati, gestione strade e parchi, opere di urbanizzazione primaria, urbanistica, progetto mobilità e rigenerazione urbana, appalti e partenariati | 204                      | 180                | 24                | Lavoro d'ufficio e sopralluoghi tecnici   |
| <b>CAPANNONE SEDE CANTIERE VIA MACCANI, 110/7</b><br>Servizi: gestione fabbricati, gestione strade e parchi,   | 68                       | 67                 | 1                 | Operai (elettricisti, falegnami, segnaletica, muratori, fabbri, meccanici, addetti al trasporto arredi, stradini etc..)             |



|   |                |             |            |  |  |
|---|----------------|-------------|------------|--|--|
| opere<br>primaria   | urbanizzazione |             |            |  |  |
| <b>DEPOSITI/MAGAZZINI DI VIA MACCANI 191, VIA BRONZETTI 25</b><br>Servizi: Gestione Fabbricati, Appalti e partenariati                          | 5              | 5           |            |  | Attività di magazzinaggio  |
| <b>UFFICI COMUNALI VIA MACCANI, 148 E PARCHEGGIO VIGILI</b><br>Servizi: corpo polizia locale, innovazione e transizione digitale,               | 202            | 189         | 13         |  | Lavoro d'ufficio, vigili urbani (lavoro d'ufficio e viabilità), archivio comunale  |
| <b>SEDE PALAZZO GEREMIA (CORPO A; B; C)</b><br>Servizi: cultura, turismo e politiche giovanili, gabinetto e pubbliche relazioni                 | 36             | 35          | 1          |  | Lavoro d'ufficio   |
| <b>SEDE PALAZZO THUN</b><br>Servizi: cultura, turismo e politiche giovanili, risorse finanziarie e patrimoniali, segreteria generale, stamperia | 102            | 77          | 25         |  | Lavoro d'ufficio, centralino telefonico, addetti alla stamperia                    |
| <b>SEDE TORRE MIRANA</b><br>Servizio: risorse umane   | 49             | 41          | 8          |  | Lavoro d'ufficio   |
| <b>VIA GHIAIE - MASO SMALZ</b><br>Servizio: gestione strade e parchi  | 28             | 26          | 2          |  | Lavoro d'ufficio, sopralluoghi tecnici e operai settore verde                      |
| <b>CIMITERO DI TRENTO, TEMPIO CREMATORIO, SALA DEL COMMIATO E UFFICI COMUNALI (FUNERARIO)</b><br>Progetto Servizi funerari e tempio crematorio  | 47             | 46          | 1          |  | Lavoro d'ufficio, necrofori, fossori, operai polivalenti, operai tempio crematorio |
| <b>CAMERE MORTUARIE OSPEDALE</b>  | 3              | 3           |            |  | Operai   |
| <b>SEDE DI VIA BELENZANI 18</b><br>Servizi: Direzione generale  | 12             | 11          | 1          |  | Lavoro d'ufficio   |
| <b>SEDE DI VIA BRONZETTI, 1</b><br>Servizio Welfare e coesione sociale, Progetto politiche abitative  | 104            | 76          | 28         |  | Lavoro d'ufficio e sopralluoghi tecnici  |
| <b>TOTALE DIPENDENTI</b>  | <b>1379</b>    | <b>1137</b> | <b>242</b> |  |  |



**Allegato B – perizia di spesa**

**SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA GESTIONE SICUREZZA DEL COMUNE  
DI TRENTO SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 45001:2023**

| <b>ANNO</b>                                    | <b>TIPOLOGIA ATTIVITA'</b>            | <b>IMPORTO STIMATO<br/>(IVA esclusa)</b> |
|--|---------------------------------------|--|
| 2025   | Audit di rinnovo della certificazione | 5.300,00                                 |
| 2025   | Eventuale visita suppletiva           | 800,00                                   |
| 2026   | 1° Audit di sorveglianza              | 2.650,00                                 |
| 2026   | Eventuale visita suppletiva           | 800,00                                   |
| 2027   | 2° Audit di sorveglianza              | 2650,00                                  |
| 2027   | Eventuale visita suppletiva           | 800,00                                   |
| <b>STIMA COMPLESSIVA APPALTO (IVA esclusa)</b> |                                       | <b>13.000,00</b>                         |



Allegato C - SCHEMA NOMINA TRATTAMENTO DATI

**ALLEGATO N. \_\_**

**Schema di atto di nomina a responsabile del trattamento di dati personali**

n.

OGGETTO: \_\_\_\_\_.

Nomina a responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti per lo svolgimento del servizio di rinnovo della certificazione del Comune di Trento secondo la norma UNI EN ISO 45001:2023 per l'anno 2025 e verifiche di sorveglianza per i due anni successivi 2026 e 2027.

Il SINDACO

in qualità di rappresentante legale del Comune di Trento,  
Titolare del trattamento dei dati

visto il Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

preso atto che il suddetto Regolamento stabilisce che:

- “qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato” (art. 28, paragrafo 1);
- “i trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento” (art. 28, paragrafo 3);
- è “responsabile del trattamento la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento” (art. 4, paragrafo 1, punto 8);



visto che nello svolgimento dei propri compiti istituzionali l'Amministrazione si avvale dell'attività di altri soggetti;

vista la determinazione n. \_\_\_\_\_ con cui il dirigente del Servizio risorse umane ha disposto di indire la gara per l'individuazione del soggetto certificatore del sistema di gestione della sicurezza del Comune di Trento secondo la norma UNI EN ISO 45001:2023 per gli anni 2025, 2026 e 2027 ;

preso atto che, a seguito di esperimento di gara, il servizio in parola è stato affidato a \_\_\_\_\_.

rilevato che, ai fini dello svolgimento del servizio in parola, \_\_\_\_\_ tratta dati personali di cui è titolare l'Amministrazione comunale;

preso atto che il presente decreto è allegato parte integrante del contratto da stipularsi tra Comune di Trento e \_\_\_\_\_, avente ad oggetto la certificazione del sistema di gestione della sicurezza del Comune di Trento secondo la norma UNI EN ISO 45001:2023 per gli anni 2025, 2026 e 2027;

vista la legge regionale n. 2/2018;

visto lo Statuto comunale;

decreta di nominare

\_\_\_\_\_ con sede legale a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_

Responsabile del trattamento dati, effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per lo svolgimento del servizio di rinnovo della certificazione del Comune di Trento secondo la norma UNI EN ISO 45001:2023 per l'anno 2025 e verifiche di sorveglianza per i due anni successivi 2026 e 2027..

Il trattamento è effettuato da \_\_\_\_\_ a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31.12.2027.

I dati personali sono trattati da \_\_\_\_\_ esclusivamente per lo svolgimento del servizio di rinnovo della certificazione del Comune di Trento secondo la norma UNI EN ISO 45001:2023 per l'anno 2025 e verifiche di sorveglianza per i due anni successivi 2026 e 2027.

Il trattamento ha ad oggetto le seguenti categorie di dati personali: dati personali ordinari (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, situazione familiare, numero di telefono, email, codice fiscale, numero carta identità, passaporto o patente); dati particolari (stato di salute).

Il trattamento riguarda le seguenti categorie di interessati: soggetti con rapporti funzionali o di dipendenza con il Comune di Trento o con altri enti o amministrazioni.

\_\_\_\_\_, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, si obbliga a



non trasferire i dati trattati a Paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo o ad Organizzazioni internazionali. Il trasferimento non è ammesso senza previa autorizzazione scritta del titolare del trattamento. Il trasferimento può essere autorizzato esclusivamente alle condizioni stabilite dal Capo V del Regolamento UE 2016/679.

\_\_\_\_\_, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, è autorizzato ad affidare specifiche attività di trattamento ad altri responsabili.

\_\_\_\_\_, in qualità di Responsabile del trattamento, si obbliga a informare il titolare del trattamento della scelta effettuata e di eventuali successive modifiche riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento. Il titolare del trattamento può opporsi a tale scelta e a tali modifiche.

Nel caso in cui il Responsabile del trattamento ricorra ad un altro Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento, a tale altro Responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente atto per il Responsabile del trattamento, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE 2016/679.

**\_\_\_\_\_, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare.**

Con la sottoscrizione del presente atto, \_\_\_\_\_, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, si obbliga a:

- mettere in atto tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento è effettuato conformemente al Regolamento UE 2016/679;
- individuare secondo idonee modalità, i soggetti autorizzati al trattamento (incaricati del trattamento dei dati) che agiscono sotto la sua autorità;
- impartire le disposizioni organizzative e operative e fornire agli incaricati le istruzioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati, eseguendo gli opportuni controlli;
- provvedere alla formazione e tenuta del registro delle categorie di attività di trattamento svolte per conto del Titolare;
- designare un Responsabile della protezione dei dati, se previsto dall'art. 37 del Regolamento UE 2016/679;



- adottare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell'art. 32 Regolamento UE 2016/679;
- collaborare con il titolare per la predisposizione e l'aggiornamento della valutazione dei rischi e della valutazione di impatto del trattamento sui diritti e sulle libertà fondamentali delle persone fisiche;
- collaborare con il titolare per la predisposizione, ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679, dell'informativa agli interessati, della modulistica e delle altre forme idonee di informazione, inerenti il proprio servizio;
- garantire il rispetto delle misure e degli accorgimenti relativi alle attribuzioni degli Amministratori di sistema;
- assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo dello stesso di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento UE 2016/679;
- assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 Regolamento UE 2016/679, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- informare tempestivamente il Titolare di ogni violazione di dati personali trasmettendo copia della relativa documentazione e collaborare con il Titolare, se ne ricorre il caso, per la notificazione all'Autorità di controllo e/o la comunicazione agli interessati della violazione di dati personali;
- cancellare o restituire tutti i dati personali trattati al momento della cessazione del contratto di servizio a richiesta del Titolare, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
- mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 del Regolamento UE 2016/679;
- consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto dallo stesso incaricato e fornire al Titolare, se richiesto, una relazione sulle attività di trattamento svolte e sulle misure di sicurezza adottate;
- tenere indenne e manlevato il Titolare da ogni responsabilità o danno anche nei confronti di terzi che derivi dal trattamento di dati personali svolto per e nell'ambito del servizio affidato.